

(N. 1221)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, TRIGLIA, AMADEO e  
MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1980

Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore  
degli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze  
armate e dei Corpi militarizzati

ONOREVOLI SENATORI. — Gli invalidi per causa di servizio alle dipendenze delle tre armi delle Forze armate e dei corpi militarizzati sono tutti coloro che alle dipendenze dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione, della Guardia di finanza, della Guardia forestale, della Guardia di pubblica sicurezza, della Guardia di custodia e carceraria e dei Vigili del fuoco in servizio permanente effettivo o di complemento o militari di leva hanno riportato mutilazioni o invalidità durante un servizio comandato e per causa di esso.

Essi hanno servito la Patria in tempo di pace a salvaguardia delle istituzioni civili e democratiche e a tutela dei confini dello Stato nella lotta contro il terrorismo e la criminalità comune o in occasione di calamità naturali con abnegazione e forte senso del dovere; vanno dunque considerati sullo stesso piano morale, giuridico ed economico di quanti hanno subito analoghe mutilazioni ed invalidità in tempo di guerra.

Tenuto conto che alle vittime civili di guerra è stato riconosciuto dal 1968 lo stesso trattamento morale, giuridico ed economico degli ex combattenti, pur non avendo mai indossato alcuna divisa, ma avendo subito invalidità e mutilazioni, talvolta a distanza di anni dalla fine del conflitto a causa di ordigni bellici occasionalmente rinvenuti, riteniamo doveroso riconoscere ai mutilati e invalidi per causa di servizio militare e dei corpi militarizzati lo stesso trattamento morale, giuridico ed economico dei mutilati ed invalidi di guerra e vittime civili di guerra.

Al fine di ovviare alla discriminazione esistente tra le categorie di mutilati ed invalidi, proponiamo di concedere ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e dei corpi militarizzati la possibilità di optare a favore della pensionistica di guerra come già avvenne per i rastrellatori, sminatori e specialisti di bonifica dei campi minati nonché vedove ed orfani degli stessi come

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° novembre 1947, n. 1768, con riferimento ai decreti legislativi luogotenenziali n. 320 del 12 aprile 1946, n. 151, del 25 giugno 1944, n. 98, del 16 marzo 1946 e all'articolo 2 della legge n. 1196 del 18 agosto 1940.

Detta possibilità di opzione non comporta alcuna spesa per il bilancio dello Stato essendo il trattamento economico dei mutila-

ti ed invalidi per servizio, al momento, adeguato alle pensioni di guerra con la legge n. 9 del 26 gennaio 1980, ma eviterebbe che in futuro si ripetano discriminazioni conseguenti a modifiche e migliorie della pensionistica di guerra.

Si eviterebbe inoltre da parte del Parlamento la discussione ed approvazione di leggi analoghe a breve distanza l'una dall'altra, rendendo così più snelli i lavori.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I mutilati ed invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati possono a domanda optare a favore della pensionistica di guerra, indirizzando la domanda al Ministero dal quale dipendevano durante il servizio prestato. Le variazioni e le concessioni di passaggio alla pensionistica di guerra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.